

# **Emendamento al Disegno di legge sul federalismo fiscale approvato il 3 ottobre 2008 dal Consiglio dei Ministri**

## *Articolo aggiuntivo*

*(Ordinamento, anche contabile, di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)*

1. Roma Capitale è un ente territoriale, i cui confini sono quelli dell'attuale comune di Roma e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dai principi della legislazione statale. L'ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
2. Oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma Capitale le seguenti funzioni amministrative:
  - a) tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali;
  - b) difesa dell'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente;
  - c) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
  - d) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
  - e) edilizia pubblica e privata;
  - f) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani e di collegamento con i comuni limitrofi, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
  - g) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;
  - h) ulteriori funzioni possono essere delegate dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è disciplinata con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonché dei vincoli comunitari ed internazionali, dei principi dell'ordinamento giuridico, di quelli fondamentali stabiliti dalla legislazione statale ed in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, approva ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad individuare le funzioni

di cui ai commi precedenti, i raccordi istituzionali e le modalità di coordinamento delle funzioni attribuite a Roma Capitale con quelle delle amministrazioni statali, nonché le modalità dei rapporti tra Roma Capitale, la Provincia, l'area metropolitana e i Comuni limitrofi, e a definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse di personale e di mezzi, nel rispetto dei principi del miglior svolgimento delle funzioni da parte di Roma Capitale e della garanzia del raccordo tra funzioni statali, regionali, provinciali e funzioni svolte da Roma Capitale.

5. Con specifico decreto legislativo è disciplinata, ai sensi dell'art. 114, terzo comma, e dell'art. 119 della Costituzione l'assegnazione delle risorse a Roma Capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica.
6. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, per le finalità di cui al comma 2 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.
7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sul patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni, il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
  - a) attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
  - b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.
8. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo ed ai provvedimenti legislativi attuativi sono da considerarsi legge speciale e possono essere derogate od abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

## Scheda sintetica sull'emendamento al Ddl

L'emendamento, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, attua l'art. 114 comma 3 della Costituzione, che recita: *“Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”*.

In questo emendamento viene previsto che:

- Roma si trasforma da un normale Comune in un Ente territoriale denominato “Roma Capitale” con speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, al fine di svolgere le funzioni di Capitale della Repubblica italiana e di sede di rappresentanza diplomatica di Stati esteri.
- I confini di Roma Capitale coincidono con quelli attuali del Comune di Roma, mentre con i decreti legislativi di attuazione vengono regolati in rapporti con la Regione, la Provincia e l'area metropolitana.
- Il Consiglio comunale assumerà il nome di “Assemblea capitolina” e approverà il nuovo Statuto di Roma Capitale con particolare riguardo al decentramento municipale.
- Le funzioni attribuite a Roma Capitale sono:
  - o tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali;
  - o difesa dell'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente;
  - o sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
  - o sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
  - o edilizia pubblica e privata;
  - o organizzazione e funzionamento dei servizi urbani e di collegamento con i comuni limitrofi, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
  - o protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;
  - o ulteriori funzioni possono essere delegate dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione.
- Tali funzioni saranno disciplinate attraverso regolamenti adottati dall'Assemblea capitolina e dai decreti legislativi che il Governo è delegato a emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
- I finanziamenti di Roma Capitale, di cui l'art. 4 del Decreto legge approvato in data odierna garantisce l'erogazione annua minima di 500 milioni di euro, saranno definiti con un apposito decreto legislativo, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal

ruolo di Roma Capitale, anche attraverso specifiche quote aggiuntive sui tributi erariali.

- Viene attuato il cosiddetto “federalismo patrimoniale” garantendo a Roma Capitale un proprio patrimonio attraverso:
  - o l’attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
  - o il trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale.

L’emendamento approvato oggi garantisce l’inserimento delle norme su Roma Capitale dentro il disegno sul federalismo fiscale, che in quanto collegato alla legge finanziaria deve essere approvato entro la fine dell’anno. Durante l’iter di approvazione del disegno di legge sarà possibile integrare le norme oggi presentate per ottenere la più ampia condivisione, anche a livello istituzionale.